

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **200/1982** (ECLI:IT:COST:1982:200)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **21/10/1982**; Decisione del **18/11/1982**

Deposito del **24/11/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14559**

Atti decisi:

N. 200

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 24 novembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 331 del 1 dicembre 1982.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen. (furto

semplice e furto con aggravante della destrezza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Giuseppina, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;

2) ordinanza emessa il 9 novembre 1978 dal Pretore di Domodossola nel procedimento penale a carico di Ligorio Palma, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che coll'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta è stata sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole colle pene in esse stabilite, anche quando il fatto reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; e che coll'ordinanza del Pretore di Domodossola analoga questione è stata sollevata limitatamente all'art. 624 cod. pen per asserito contrasto cogli artt. 4, primo comma e 27, terzo comma Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entità, si risolve di fatto, quando sia iscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro (art. 4 Cost.), che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si è macchiato di più gravi delitti; e, d'altra parte, la pena detentiva non servirebbe, in siffatti modestissimi casi limiti, ai fini rieducativi di cui all'art. 27 Cost.

Considerato che la sostanziale identità delle questioni consiglia la riunione dei giudizi,

che la l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese,

che una siffatta nuova situazione sembrerebbe, pertanto, corrispondere a quella auspicata dai giudici summenzionati nell'atto in cui si determinavano a sollevare le rispettive questioni di legittimità,

che conseguentemente la dedotta illegittimità deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa, per cui s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a nuovo esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta e al Pretore di Domodossola.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.